

## **TITOLI DI SERVIZIO (art. 20, comma 1, punto II “Titoli di servizio” dell’ACN 04.04.2024)**

### **a.1) Assistenza primaria/APS in Regione (solo Regione del Veneto)**

Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta - APS (denominata assistenza primaria fino al 27.04.2022), con incarico a tempo indeterminato o provvisorio; attività svolta durante il periodo di affiancamento per procedura di ricambio generazionale (APP), prestate nella Regione del Veneto.

### **a.2) Assistenza primaria/APS fuori Regione**

Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta - APS (denominata assistenza primaria fino al 27.04.2022) con incarico a tempo indeterminato o provvisorio; attività svolta durante il periodo di affiancamento per procedura di ricambio generazionale (APP), prestate nell’ambito di altra Regione.

### **b) Continuità assistenziale/APO**

Servizio effettivo di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria – APO (denominata continuità assistenziale fino al 27.04.2022) con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o di sostituzione [*esclusa reperibilità, ved. punto k*].

### **c.1) Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria in Regione (solo Regione del Veneto)**

Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria con incarico a tempo indeterminato e determinato ai sensi del vigente Accordo (valutabile per incarichi conferiti dal 2025)

### **c.2) Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria fuori Regione**

Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria con incarico a tempo indeterminato e determinato ai sensi del vigente Accordo (valutabile per incarichi conferiti dal 2025), prestata nell’ambito di altra Regione

### **d.1) Sostituzione medico (in giorni)**

Attività di sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta – APS (denominata assistenza primaria fino al 27.04.2022), solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi.

### **d.2) Sostituzione per attività sindacale (in giorni)**

Stessa attività di cui al punto precedente dovuta ad attività sindacale del titolare (solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti) anche se di durata inferiore a 5 gg.

### **d.3) Sostituzione medico (in ore)**

Attività di sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta – APS (denominata assistenza primaria fino al 27.04.2022) effettuata su base oraria.

### **e) Emergenza sanitaria territoriale**

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o di sostituzione nella emergenza sanitaria territoriale.

### **f) Medicina dei servizi territoriali**

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o di sostituzione nella medicina dei servizi territoriali.

#### g) Assistenza penitenziaria – SSN

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o di sostituzione di medico di assistenza penitenziaria/servizio effettivo in rapporto di convenzionamento con il SSN presso gli istituti penitenziari.

#### h) Istituti penitenziari - Min. Giustizia

Attività di medico addetto all'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a tempo indeterminato che di sostituzione per conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della L. 9 ottobre 1970, n. 740.

#### i) Attività territoriali programmate

Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate.

#### j.1) Assistenza ai turisti (in giorni fino al 31.12.2021)

Attività medica di assistenza ai turisti organizzata dalle Regioni o dalle Aziende (inserire in giorni l'attività effettuata fino al 31.12.2021).

#### j.2) Assistenza ai turisti (in ore dal 01.01.2022)

Attività medica di assistenza ai turisti organizzata dalle Regioni o dalle Aziende (inserire in ore l'attività effettuata dal 01.01.2022)

#### k) Turni di reperibilità

Turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali, di continuità dell'assistenza o di emergenza sanitaria territoriale ai sensi dell'ACN della medicina generale.

#### l) Medico pediatra di libera scelta

Attività di medico pediatra di libera scelta, anche in forma di sostituzione, se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi.

#### m) Medico specialista ambulatoriale/altro

Attività come medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna; medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici; medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti.

#### n.1) Servizio militare di leva/servizio civile post laurea

Servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile), anche in qualità di ufficiale medico di complemento e per un massimo di 12 mesi svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

#### n.2) Servizio militare di leva/servizio civile in concomitanza

Servizio militare/civile di cui al punto m.1) svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell'area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico.

#### o.1) Servizio civile volontario post laurea

Servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale ai sensi della L. n. 64/2001 svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, per un massimo di 12 mesi.

#### o.2) Servizio civile volontario in concomitanza

Servizio civile volontario di cui al punto n.1) svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell'area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico.

#### p) Ufficiale medico militare, medico della Polizia di Stato

Attività di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo, di medico della Polizia di Stato.

#### q.1) Aziende termali (NON COMPILARE – VEDI ATT. q.2)

Servizio prestato (in ore) presso aziende termali private accreditate in qualità di dipendente a tempo pieno e con rapporto di lavoro esclusivo e orario non inferiore a 35 ore settimanali (Legge 24 ottobre 2000 n. 323, art. 8), equiparato all'attività di continuità assistenziale.

#### q.2) Aziende termali

Servizio prestato presso aziende termali private accreditate in qualità di dipendente a tempo pieno e con rapporto di lavoro esclusivo e orario non inferiore a 35 ore settimanali (Legge 24 ottobre 2000 n. 323, art. 8), equiparato all'attività di continuità assistenziale.

#### r) Servizio svolto all'estero

Servizio effettivo, svolto in Paesi dell'Unione Europea, riconducibile all'attività di medico di medicina generale di cui all'ACN per la medicina generale; servizio prestato ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125; assistenza sanitaria prestata da medici italiani ai sensi del Decreto Ministeriale 1 settembre 1988 n. 430.

Il servizio svolto presso soggetti esteri dovrà essere attestato con certificazione/provvedimento di riconoscimento in Italia, da allegare alla domanda di partecipazione, nella specifica scheda.

#### s) Attività periodo di affiancamento

Attività prestata durante il periodo di affiancamento previsto dalla procedura di ricambio generazionale derivante dalla APP, Allegato 5 del vigente Accordo.

#### t.1) Incarico temporaneo APS

Attività svolta con incarico temporaneo di assistenza primaria a ciclo di scelta - APS (c.d. Decreto "Semplificazione" e c.d. Decreto "Calabria") durante il periodo di frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale.

#### t.2) Incarico temporaneo APO/EST

Attività svolta con incarico temporaneo di assistenza primaria ad attività oraria - APO o di emergenza sanitaria territoriale (c.d. Decreto "Semplificazione" e c.d. Decreto "Calabria") durante il periodo di frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale.

#### Astensione per gravidanza e puerperio

Astensione obbligatoria o anticipata per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico convenzionale.

#### Sospensioni da attività di medicina generale

Sospensioni dalle attività di medicina generale successivamente al 04.04.2024, ai sensi dell'art. 22, commi 2, 3, 4 e 6, ACN vigente

N.B.

I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo, ad eccezione della reperibilità di cui all'art. 20, comma 1, punto II, lett. k). In caso di servizi concomitanti è valutato quello che comporta il punteggio più alto.

Le attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di formazione specifica in medicina generale non sono valutabili, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 20, comma 1, punto II, lett. t dell'ACN vigente.

Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto all'art. 20, comma 1, punto I, lettere d) ed e), dell'ACN vigente.